

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
27 luglio 2009, n. 1094.

Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Maurizio Rosi;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare il Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino allegato al presente atto che ne diventa parte integrante e sostanziale (*allegato 1*);

3) di delegare il Servizio VI – Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni ove si rendessero necessarie;

4) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Il Vicepresidente
LIVIANTONI

(su proposta dell'assessore Rosi)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino.**

A seguito dell'accertamento di un focolaio primario di malattia vescicolare dei suini presso un allevamento sito nel comune di Bettona notificato il 17 ottobre 2008, con provvedimento ministeriale prot. DGSA FV.III/20643/P-I.8.d/38 del 17 ottobre 2008, in ottemperanza alla decisione 2008/779/CE del 27 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è stata disposta, per la provincia di Perugia, la sospensione dell'accreditamento per la malattia in questione.

Complessivamente sono stati notificati nel territorio provinciale n. 31 focolai, l'ultimo dei quali è stato estinto (abbattimento e distruzione dei suini presenti, conseguente pulizia e disinfezione dell'azienda infetta) in data 2 aprile 2009.

L'epidemia di malattia vescicolare dei suini ha determinato l'applicazione di tutte le misure di polizia veterinaria previste dalla normativa comunitaria e nazionale con l'adozione, nel territorio interessato, di una serie di provvedimenti restrittivi tra i quali l'istituzione di zone protezione e zone di sorveglianza, rispettivamente del raggio di 3 e 10 Km intorno ai focolai, e il conseguente blocco delle movimentazioni degli animali sensibili. Successivamente all'estinzione dei focolai sono stati effettuati, ai sensi della normativa vigente di riferimento, una serie di controlli (clinici e/o sierologici e/o virologici) in tutte le aziende suinicole presenti nel territorio provinciale al fine di revocare i provvedimenti restrittivi adottati.

Al fine di ottenere nuovamente l'accreditamento, nel territorio della provincia di Perugia sono state altresì applicate tutte le condizioni previste dalla decisione 2008/779/CE del 27 marzo 2008 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

1. in tutte le aziende situate nella provincia di Perugia è stato effettuato in due occasioni, ad un intervallo compreso fra 28 e 40 giorni, un prelievo di campioni per le prove sierologiche su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 per cento della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 per cento con esito negativo;

2. sono stati revocati tutti i provvedimenti relativi alle zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai della malattia vescicolare dei suini conformemente all'allegato II, punti 7.3, 7.4 e 8.3.b), della direttiva 92/119/CEE;

3. è stata dimostrata l'assenza di rischio di propagazione ulteriore della malattia attraverso i risultati dell'indagine epidemiologica effettuata a norma dell'articolo 8 della direttiva 92/119/CEE in merito alla comparsa di focolai della malattia vescicolare dei suini.

Alla luce di ciò il Servizio VI – Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Direzione regionale Sanità e servizi sociali ha trasmesso alla Direzione generale competente del Ministero del Welfare gli esiti dell'indagine epidemiologica effettuata ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 92/119/CEE, nonché specifica e dettagliata relazione con la quale sono state do-

cumentate le attività messe in atto circa lo svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente di riferimento.

Lo stesso Ministero, alla luce di quanto trasmesso, con nota prot. nota prot. 10737-P del 9 giugno 2009, ha revocato il precedente provvedimento ministeriale di sospensione dell'accreditamento della provincia di Perugia nei confronti della malattia vescicolare del suino.

Tenuto conto delle criticità emerse nel corso della gestione dell'epidemia in questione, che rappresentano fattori di rischio elevato per la possibile reintroduzione del virus della malattia vescicolare nel comparto suinicolo umbro, si è ritenuto indispensabile procedere alla definizione di un Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino fondato sostanzialmente sulla categorizzazione del rischio delle imprese suinicole e finalizzato alla concreta implementazione delle misure di biosicurezza.

È stato pertanto costituito uno specifico gruppo di lavoro, coordinato dalla dr.ssa Giaimo, responsabile del servizio VI - Programmazione e gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sanità veterinaria e sicurezza alimentare della direzione regionale sanità e servizi sociali e composto dalla dr.ssa Flamini - Re-

sponsabile della sezione I - Sanità veterinaria della direzione regionale Sanità e servizi sociali, dai dirigenti veterinari delle az. USL della Regione, dr. Pauselli, dr. Scocelletti, dr. Perucca, dr. Sonaglia e dr. Giannelli, dalla responsabile dell'O.E.V dr.ssa Maresca nonché dal dr. Sdogo e dr. Nocca in rappresentanza della COPAGRI, della Confagricoltura Umbria e della Confederazione Italiana Agricoltori dell'Umbria, dal dr. Micale della Coldiretti Umbria, e dal dr. Gamboni dell'A.P.A. di Perugia, il quale ha elaborato un Piano straordinario di azioni e controllo in tale senso, che è stato unanimemente concordato nell'ultima riunione tenutasi presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali in data 13 luglio 2009.

Per quanto sopra premesso si propone tale Piano regionale straordinario di azioni e controllo nei confronti della malattia vescicolare del suino alla Giunta regionale per la sua approvazione.

Perugia, lì 22 luglio 2009

L'istruttore
F.TO ANNA RITA FLAMINI

Allegato 1

**PIANO REGIONALE STRAORDINARIO DI AZIONI E CONTROLLO
NEI CONFRONTI DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEL SUINO
(luglio 2009)**

**CATEGORIZZAZIONE DELLE AZIENDE SUINICOLE
DELLA REGIONE UMBRIA**

I Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende USL della Regione Umbria dovranno sottoporre a categorizzazione, mediante l'applicazione dello strumento di lavoro allegato (allegato n. 1.1), **entro il 28 febbraio 2010**, tutte le aziende suinicole presenti sul territorio di rispettiva competenza, ad esclusione degli allevamenti da ingrasso con consistenza inferiore a 15 capi che macellano all'interno della Provincia e di allevamenti da riproduzione con numero di riproduttori inferiore a 5 capi .

Fino all'applicazione del presente strumento di categorizzazione, per ciascuna azienda suinicola, vale la classificazione precedentemente data.

Dovranno essere prioritariamente categorizzate le aziende precedentemente classificate a medio e basso rischio.

Tutte le aziende suinicole risultate, in base alla presente categorizzazione, ad alto e medio rischio, dovranno adeguarsi alle condizioni di biosicurezza di cui all'allegato X dell'O.M. 12.4.2008, entro la seguente tempistica:

1. entro **sei mesi** dalla data di categorizzazione per quanto concerne i requisiti gestionali;
2. entro il **31 dicembre 2010** per quanto concerne i requisiti strutturali.

Il Servizio Veterinario di Sanità Animale della Az. USL competente per territorio provvederà a sospendere la qualifica di accreditamento nei confronti della MVS a tutte le aziende suinicole che non avranno provveduto a tale adeguamento entro i termini prescritti, fino a quando le stesse aziende non si saranno adeguate alle misure di biosicurezza indicate.

ASL	CODICE AZIENDA	DENOMINAZIONE AZIENDA	DATA

ALLEGATO N.1,1

Categoria	Criteri di valutazione	Parametro principale	Valutazione	Parametro secondario	Valutazione	Totale azienda
MAX (7)	Stato sanitario allevamento	accreditato per MVS (1)				0
		non accreditato per MVS (2)				
		sede di focolaio per MVS nei 12 mesi precedenti (5)				
TIPOLOGIA DI ALLEVAMENTO MAX (11)	Indirizzo produttivo	brado (1)		Riproduzione ciclo aperto (2)		0
		intensivo solo stabulazione interna (2)		Riproduzione ciclo chiuso (1)		
		intensivo con parchetto esterno (3)		ingrasso-macello (3)		
				ingrasso-magronaggio (7)		
				stalla di sosta (8)		
	Totale tipologia x parametri		0		0	

UBICAZIONE MAX (30)	Numero allevamenti nel raggio di Km 3	fino a 5 (1)				0
		da 6 a 15 (3)				
		oltre 15 (5)				
	Numero animali nel raggio di 3 Km	fino a 200 (1)				
		>200 - 2000 (3)				
		oltre 2000 (5)				
	Numero capi in allevamento	fino a 20 (1)				
		>20-100 (2)				
		>100 - 1000 (3)				
		oltre 1000 (4)				
	Distanza vie di comunicazione principali (metri)	fino 50 (4)				
		>50 - 200 (3)				
		>200 - 1000 (2)				
		oltre 1000 (1)				
	Distanza dal più vicino allevamento suino (metri)	fino a 50 (5)				
		>50 - 200 (3)				
		oltre 200 (1)				
	Vicinanza con impianti a rischio (metri)*	fino 100 (4)				
	* depositi temporanei spoglie animali, depuratori, pese consortili	>100 - 500 (2)				
		oltre 500 (1)				
Ubicazione lungo vie di accesso ad impianti a rischio	sì (3)					
	no (1)					
	Totale ubicazione x parametri		0		0	

STRUTTURA MAX (25)	Recinzioni perimetrali	completa (1)				0
		incompleta (5)				
		nessuna recinzione (7)				
	Parcheggio esterno all'allevamento	sì (1)		asfaltato/pavimentato (1)		
				non asfaltato (2)		
		no (5)				
	Presenza di campanello/citofono esterno	sì (1)				
		no (2)				
	Data costruzione/ristrutturazione capannoni	nuovo (fino 10 anni) (1)				
		recente (da 11 a 20 anni) (3)				
		datato (oltre 20 anni) (5)				
	Presenza di locale spogliatoio	sì (1)				
		no (3)				
	Presenza di segnaletica di divieto di ingresso ai non autorizzati	sì (1)				
	no (3)					
	Totale struttura per parametri		0		0	

MOVIMENTAZIONI MAX (51)	Flussi commerciali con (ultimi 12 mesi)	solo con Province accreditate MVS (3)		esclusivamente verso macelli (2)		0
		anche con Province non accreditate MVS (8)		esclusivamente verso altri allevamenti (4)		
				verso altri allevamenti e macelli (8)		
	Frequenza movimentazioni (ultimi 3 mesi)	settimanale (10)		carico interno all'allevamento (10)		
		mensile (8)		carico esterno all'allevamento (3)		
		oltre 30 giorni (2)				
	Utilizzo di mezzi di trasporto animali propri	solo per i propri animali (2)				
		anche per altri allevamenti (8)				
	Utilizzo di mezzi di trasporto animali propri	solo trasporti intraregionale (3)				
		nazionali (7)				
	internazionali (5)					
	Totale movimentazioni per parametri		0		0	

GESTIONE MAX (76)	Fornitura di materiale	usa e getta (1)				0
		vestiario (3)				
		niente (7)				
	Presenza di strumentazione per la disinfezione degli automezzi	si (1)				
		no (5)				
	Presenza di idonei disinfettanti	si (1)				
		no (5)				
	Smaltimento carcasse	immediato (2)		con mezzi propri (1)		
				con terzi (3)		
		con stoccaggio (1)		cella interna allevamento (3)		
				cella esterna allevamento (1)		
	Rifornimento mangime	interno allevamento (3)				
		esterno allevamento (1)				
	Smaltimento reflui	condotta chiusa (1)				
		lagune stoccaggio liquami interno allevamento (2)				
		lagune stoccaggio liquami esterno allevamento (3)		trasporto con mezzi propri (2)		
				trasporto con terzi (6)		
				fertirrigazione (2)		
	Tutto vuoto/tutto pieno	si (1)		per tutto l'allevamento (1)		
				per singoli capannoni/reparto (4)		
	no (7)					
Personale dipendente	si (3)		solo dipendente (1)			
			dipendente e stagionale (2)			

			solo stagionale (3)		
	no (2)				
Presenza di registro visitatori	si (1)				
	no (2)				
Frequenza registrazione del censimento animali in BDN	non aggiornato negli ultimi 12 mesi (3)				
	aggiornato 1 volta l'anno (2)				
	aggiornato + volte l'anno (1)				
Registrazioni movimentazioni animali in entrata ed uscita	completa (1)				
	completa solo cartaceo (2)				
	incompleta/assente (10)				
Presenza di mediatore d'acquisto	si (7)				
	no (1)				
Quarantena di animali di nuova introduzione	si (1)				
	no (7)				
Totale gestione per parametri		0		0	
TOTALE RISCHIO AZIENDA					0

RANGE 45-200

aziende a basso rischio: RANGE DA 45 A 120

aziende a medio rischio: RANGE DA 121 A 160

aziende ad alto rischio: RANGE DA 161 A 200

CONTROLLI STRAORDINARI ALLEVAMENTI DELLA REGIONE UMBRIA

Nel corso della gestione dell'epidemia di malattia vescicolare del suino che ha colpito la Provincia di Perugia nel periodo ottobre 2008 – marzo 2009, sono emerse alcune criticità che rappresentano fattori di rischio elevato per la possibile reintroduzione del virus della malattia vescicolare nel comparto suinicolo umbro; tra queste, la più pressante, è risultata sicuramente il flusso commerciale con Regioni con Province non accreditate nei confronti della MVS.

a) Allevamenti ad alto rischio

1. Gli allevamenti ad alto rischio, identificati precedentemente e con eventuali aggiornamenti a seguire, sono sottoposti a controllo mensile con campionamento di sangue e feci, secondo le modalità di cui al O.M. 12/04/2008.
2. Le movimentazioni, da allevamento da ingrasso ad altri allevamenti da ingrasso insistenti in altre Regioni con Province non accreditate sono vincolate a campionamento di sangue e feci secondo le modalità di cui al O.M. 12/04/2008 e alla spedizione in vincolo sanitario con preavviso minimo di 48 ore (fax di preavviso a destino, piombatura, carico unico ed acquisizione del certificato di lavaggio e disinfezione al momento del carico).

b) Allevamenti a medio e basso rischio:

1. Le movimentazioni da allevamento **da ingrasso ad altri allevamenti da ingrasso all'interno della Regione non sono vincolate a prelievo, fatti salvi quelli semestrali previsti dall' O.M. 12/04/2008.**
2. Le movimentazioni, da allevamento **da ingrasso ad altri allevamenti da ingrasso, verso altre Regioni accreditate sono vincolate** a campionamento di sangue e feci secondo le modalità di cui al O.M. 12/04/2008 e rilascio di nulla osta della ASL di destinazione.
3. Le movimentazioni, da allevamento **da ingrasso ad altri allevamenti da ingrasso, verso altre Regioni con Province non accreditate sono vincolate** a campionamento di sangue e feci secondo le modalità di cui al O.M. 12/04/2008 e alla spedizione in vincolo sanitario con preavviso minimo di 48 ore (fax di preavviso a destino, piombatura, carico unico ed acquisizione del certificato di lavaggio e disinfezione al momento del carico).
4. Le movimentazioni, verso le **Regioni accreditate** e previo nulla osta della ASL di destinazione, da **allevamento da ingrasso ad altri allevamenti da ingrasso, qualora avvengano con unico carico per ciclo di produzione per unità produttiva** non sono sottoposti ai controlli mensili con campionamento di sangue e feci secondo le modalità di cui al O.M. 12/04/2008.

CONTROLLI RICHIESTI PER ALLEVAMENTI DA INGRASSO CHE MOVIMENTANO DA REGIONI ACCREDITATE VERSO LA REGIONE UMBRIA

Tenuto conto che gli elementi di criticità emersi nella recente epidemia di MVS che ha colpito la regione Umbria sono da ascrivere in particolare alle movimentazioni da **allevamenti da ingrasso verso altri allevamenti da ingrasso, con esclusione di quelli in filiera**, per tale tipologia, nelle more di specifiche indicazioni ministeriali, si prevedono le seguenti condizioni di controllo ai fini delle introduzioni nel territorio della regione Umbria:

- a) L'azienda da ingrasso deve essere sottoposta ad un controllo sierologico, con esito negativo, effettuato fra 28 e 40 giorni precedenti l'invio, su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %.

CONTROLLI RICHIESTI PER ALLEVAMENTI DA RIPRODUZIONE E DA INGRASSO CHE MOVIMENTANO DA REGIONI NON ACCREDITATE VERSO LA REGIONE UMBRIA

Tali movimentazioni possono avvenire esclusivamente secondo le modalità di cui alla Decisione CE 2005/779 e successive modifiche ed integrazioni.

DISPOSIZIONI PER I MATTATOI

Tutti i mattatoi presenti sul territorio regionale dovranno dotarsi di strutture di lavaggio e disinfezione degli automezzi.

PIANO FORMATIVO

Entro il mese di settembre 2009 il Servizio VI – Programmazione e gestione degli interventi di Emergenza sanitaria, Sanità veterinaria e Sicurezza alimentare della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali provvederà ad elaborare congiuntamente con i Servizi Veterinari di Sanità Animale delle aziende USL, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, la Direzione Regionale Agricoltura e Foreste e le Associazioni di Categoria, un piano formativo rivolto a tutti gli allevatori del comparto suinicolo, comprendente le seguenti tematiche:

- caratteristiche di infettività e diffusibilità della malattia vescicolare del suino
- fattori di rischio strutturali e gestionali
- principali misure di contenimento dei fattori di rischio e misure gestionali finalizzate al mantenimento della biosicurezza.
- brevi nozioni sulla normativa di riferimento